



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, e in particolare, l’articolo 25 che definisce le modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE (nel seguito: GSE), inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

VISTA la proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 sulla *governance* dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che è stata adottata il 30 giugno 2024;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che ha stabilito i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, prevedendo che:

- a) la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;
- b) nelle more dell'entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE da restituire in un periodo di venti anni a decorre dall'entrata in esercizio degli impianti e con l'impegno a realizzare nuova capacità in misura pari almeno al doppio di quella corrispondente all'energia elettrica rinnovabile anticipata;
- c) l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- d) sia assicurato il coordinamento della misura disciplinata dal presente decreto con gli strumenti di supporto alla generazione da fonti rinnovabili gestiti dal GSE;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 181 del 2023 secondo cui la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 23 luglio 2024 n. 268, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 20 ottobre 2025 con il n. 2580, che, in attuazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023, ha disciplinato il meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l'anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

VISTO il decreto ministeriale del MASE del 29 luglio 2025 n. 204, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 20 ottobre 2025 con il n. 2579, che modifica il DM 23 luglio 2024 n. 268 in esito alla comunicazione COMP.Dir B/JP/LN/AZ*comp(2025)7330658 del 27 giugno 2025 con la quale la Commissione europea ha descritto le modifiche ritenute necessarie alla misura di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 181 del 2023 affinché si possa ritenere l'attuazione della misura compatibile con le norme applicabili in materia di Aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268 che, nel prevedere le modalità di copertura dei costi sostenuti dal GSE, così dispone: *«Alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, si provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione triennale, nei limiti di 1,5 milioni di euro l'anno, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»*;

RITENUTO opportuno, in considerazione del significativo lasso di tempo trascorso, emanare un nuovo provvedimento di integrazione delle tariffe previste dal richiamato decreto del Ministro dello

sviluppo economico 24 dicembre 2014, adottato ai sensi del dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, al fine di disciplinare i corrispettivi a carico dei destinatari della misura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del decreto del 23 luglio 2024 n. 268;

VISTO il bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE, pubblicato dal GSE in data 14 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024, n. 268;

VISTA la nota prot. MASE n. 0235733 del 20 dicembre 2024 con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento al bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268, considerato che il termine previsto dall'articolo 4, comma 1 del suddetto decreto non è da considerarsi perentorio e ritenuto opportuno prevedere una proroga, in modo da promuovere la massima partecipazione alla misura, chiede al GSE di modificare il bando indicando quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 14 febbraio 2025 in luogo del 13 gennaio 2025;

VISTA la nota prot. MASE n. 0022694 del 6 febbraio 2025 con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito all'assegnazione dell'energia elettrica ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori e al fine di consentire la massima partecipazione alla misura, chiede al GSE di:

- a) includere nel perimetro dei soggetti ammissibili anche le imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell'elenco CSEA 2025;
- b) prorogare al 3 marzo 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al bando pubblicato dal GSE;
- c) aggiornare il quantitativo di energia assegnabile sulla base di stime più recenti;

VISTA la proposta riguardante il corrispettivo a carico dei destinatari della misura di cui all'art. l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, a copertura dei costi sostenuti dal GSE, trasmessa dal GSE al MASE con nota prot. MASE n. 0186038 del 14 ottobre 2024, successivamente integrata con note prot. MASE n. 0226545 del 10 dicembre 2024 e prot. MASE n. 0049629 del 17 marzo 2025, in conformità con le previsioni dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

VISTO il decreto direttoriale del 19 novembre 2025 n. 72 con cui sono state approvate le regole operative e gli schemi di contratto per l'attuazione del meccanismo, proposti dal GSE, ai sensi dell'articolo 8 commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2025, n. 204;

VISTO il decreto direttoriale del 17 dicembre 2025 n. 104 con cui è approvato l'aggiornamento delle regole operative e degli schemi di contratto per l'attuazione del meccanismo, proposto dal GSE, ai sensi dell'articolo 8 commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2025, n. 204, in data 16 dicembre 2025;

VISTA la relazione di congruità della Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche relativa ai costi stimati dal GSE per la gestione della misura e al corrispettivo a carico dei destinatari, di cui alla nota prot. MASE n. 112750 del 27 maggio 2026;

VISTA la nota prot. MASE n. 121532 del 9 giugno 2026, con cui la Direzione Generale mercati e infrastrutture energetiche ha confermato la valutazione di congruità sulla stima dei costi del GSE

DECRETA

Art. 1

(Corrispettivo a carico dei beneficiari previsto dal DM del 23 luglio 2024, n. 268)

1. È approvato il corrispettivo, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, a copertura dei costi di cui all'articolo 8, comma 4 del DM del 23 luglio 2024, n. 268 sostenuti dal GSE, a valere su risorse proprie dei soggetti che aderiscono al meccanismo di anticipazione triennale di cui all'articolo 1, comma 1 del predetto decreto e nella misura massima di 1,5 milioni di euro annua.
2. Sono approvate le modalità di corresponsione del corrispettivo di cui al comma 1, riportate all'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

(Disposizioni ulteriori e finali)

1. Il presente decreto, il cui Allegato 1 è parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i seguiti di competenza.
3. Dell'adozione del presente atto è data notizia mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e del G.S.E. S.p.a.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



GILBERTO PICCHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
ministro
24.06.2026 12:59:10 GMT+02:00

Allegato 1 – Corrispettivo a copertura dei costi del GSE e modalità di corresponsione

Ai fini della copertura dei costi del GSE, è previsto un corrispettivo a carico dei soggetti che aderiscono al meccanismo di anticipazione triennale, pari a 0,00625 centesimi di euro/kWh da valorizzare sulla base dell'energia anticipata.

Il GSE rende disponibile a ciascun soggetto che aderisce al meccanismo di anticipazione la fattura relativa al corrispettivo a copertura dei costi del GSE, i cui importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto beneficiario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul portale GSE. Il corrispettivo dovuto è oggetto di compensazione sugli eventuali importi che verranno erogati al soggetto o richiesto a quest'ultimo dal GSE.